

Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale del PD della Toscana

La Direzione regionale del Partito Democratico della Toscana riunitasi a Firenze il 31 luglio 2018, come da mandato ricevuto nell'ordine del giorno votato dall'Assemblea Regionale il 21 luglio 2018, approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Toscana. Regolamento modificato dalla commissione del congresso regionale con la Delibera numero 6 del 20/09/2018 per adeguare il testo al regolamento quadro approvato dalla direzione nazionale riunita in via telematica il 14, 15 e 16 settembre 2018.

Convocazione e svolgimento dei procedimenti per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale del Partito Democratico della Toscana

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 14 ottobre 2018. Si vota dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
2. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva fra gli iscritti abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo dei coordinamenti territoriali.

Articolo 2

(Commissione regionale)

1. La Direzione regionale elegge, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione regionale formata da 11 componenti, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale presentate al 10 settembre 2018. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato ed il responsabile organizzazione regionale. La Commissione regionale, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.
2. La Commissione regionale, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. La Commissione regionale raccoglie i risultati complessivi conseguiti dai candidati segretario regionale nella prima fase di selezione tra gli iscritti all'interno delle riunioni di circolo e verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati proclamando, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, i candidati a Segretario regionale da sottoporre al voto degli elettori.
4. La Commissione regionale nomina per ogni coordinamento territoriale un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario del coordinamento territoriale o il facente funzioni per a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per le elezioni del 14 ottobre 2018, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori; b) nella



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

calendarizzazione delle riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale; c) nominare un garante per ogni riunione di circolo d) nella raccolta e trasmissione alla Commissione regionale dei verbali di scrutinio delle riunioni di circolo; e) nella raccolta e trasmissione dei verbali di seggio per le elezioni del 14 ottobre 2018.

5. I componenti della commissione regionale fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea Regionale, in analogia con quanto previsto dal regolamento quadro per l'elezione dei segretari e delle assemblee regionali approvato dalla direzione nazionale il 16 gennaio 2014.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Entro le ore 20:00 del 10 settembre 2018 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti, compresi nell'anagrafe certificata e trasmessa alla Commissione regionale ai sensi del presente regolamento, compreso tra 150 e 500 distribuiti in almeno la metà dei 13 coordinamenti territoriali del PD in Toscana. È possibile sottoscrivere una sola candidatura a Segretario regionale.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo si svolgono dal 15 al 26 settembre 2018.
- 1-bis. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento quadro nazionale i circoli, le unioni comunali ed i coordinamenti territoriali che devono provvedere al rinnovo dei propri organismo svolgono il tale voto congiuntamente alle riunioni di circolo del presente articolo.
- Considerando inoltre la necessità di permettere a tutti i circoli lo svolgimento delle stesse, su richiesta motivata inviata dal segretario di circolo, comunale o dal delegato della commissione regionale alla commissione del congresso Regionale la stessa autorizza in deroga al comma 1 lo svolgimento delle riunioni di circolo entro il 29 settembre 2018, con l'obbligo di trasmettere alla commissione regionale il verbale entro le ore 15:00 del 30 settembre 2018.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente) tutti coloro regolarmente iscritti al PD per l'anno 2017 ed i nuovi iscritti al 3 settembre 2018.
 3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato, d'accordo con il delegato della Commissione Regionale, dal Segretario del coordinamento territoriale che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
7. La convocazione dell'Assemblea di circolo deve essere spedita (anche a mezzo email o sms) a tutti gli iscritti al circolo almeno 3 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.
8. È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
9. Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo e comunque entro il 27 settembre 2018, i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati segretario regionale.
10. La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori.

Articolo 5

(Elezioni del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina, entro il 12 settembre 2018, la ripartizione per collegio dei componenti l'Assemblea regionale. L'attribuzione dei membri eleggibili per l'Assemblea regionale in ciascun collegio è stabilita tramite il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione per il 50% al numero di voti conseguiti dal PD alle elezioni politiche 2018 per la Camera dei deputati e per il 50% agli iscritti al Partito risultati dalle anagrafi certificate riferiti al collegio. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle elezioni del 30 aprile 2017 per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale.
2. L'assemblea Regionale, secondo quanto previsto dallo statuto regionale all'articolo 21, è composta da 500 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale.
3. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell'Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei 13 collegi della regione. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio. È possibile sottoscrivere una sola lista. Le liste devono prevedere l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20:00 di lunedì 1 ottobre 2018. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
5. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
6. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 24 febbraio 2017 e della Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
7. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria del coordinamento territoriale ed al delegato territoriale della commissione regionale il quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale.
8. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.
9. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata nel presente articolo.

Articolo 6

(Diritto e modalità di voto)

1. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 3 settembre 2018.
2. L'elettorato attivo è riservato a tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
- 2-bis. Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre il 10 ottobre 2018 a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.
3. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. È richiesto di utilizzare preferibilmente i registri prodotti tramite il software Andromeda.
4. Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo minimo di due euro destinato al territorio.



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

5. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.
6. L'elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dallo statuto regionale all'art. 21 c. 4.
3. Il coordinatore della Commissione regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni ricevute e dei calcoli effettuati dalla Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.
6. Nel caso di un'unica candidatura all'apertura dei lavori la Commissione regionale proclama eletti i candidati delle liste presentate per l'Assemblea e successivamente l'assemblea regionale eletta ratifica l'elezione a segretario dell'unico candidato.

Contenimento dei mezzi e limiti di spesa

Articolo 8

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o della lista che li sostiene, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, telematici, giornali riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti che non superino i cm 70x100 diretti a promuovere la candidatura o le iniziative purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9

(Limiti di spesa e rendiconti)



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 15.000 € per i candidati alla carica di segretario regionale;
2. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione e all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e di mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e di soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni (ovvero sia di soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato) sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese debbono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi al 14 ottobre 2018 ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 14 novembre 2018 i candidati a Segretario regionale, trasmettono alla Commissione regionale personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al 14 ottobre 2018.
6. I suddetti rendiconti debbono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a 5.000 € a favore del candidato.
7. È fatto obbligo pubblicare sul sito del PD Toscana e sul sito personale di ciascun candidato i rendiconti di raccolta fondi e di spese. Non è ammesso raccogliere più fondi rispetto alla spesa di previsione. Nel caso si verificassero eventuali eccedenze esse debbono essere devolute a un fondo regionale destinato alle iniziative politiche del PD.

Le garanzie congressuali

Articolo 10 (Anagrafe degli iscritti)

1. La Commissione regionale, tramite il suo rappresentante di cui all'articolo 2 comma 4 del preente regolamento, ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data del 3 settembre 2018.
2. Spetta alle Commissioni Territoriali di Garanzia certificare e trasmettere, entro il 10 settembre 2018, alla Commissione Regionale l'anagrafe certificata degli iscritti. L'anagrafe sarà composta dagli iscritti 2017 ancora non rilevati al momento della certificazione, dagli iscritti 2017 che abbiano rinnovato l'adesione e dai nuovi iscritti 2018 alla data del 3 settembre 2018.

Articolo 11 (Le garanzie)



Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dai regolamenti nazionali e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
4. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata.

Articolo 12

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, della Convenzione regionale e delle elezioni di segretario ed assemblea regionali vanno rivolte alla Commissione del congresso regionale, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 13

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni di segretario ed assemblea regionali, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso;
 - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La commissione regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento e del regolamento regionale.

Articolo 14



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

(Norma di rinvio ed adeguamento regolamento regionale)

1. Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo il regolamento quadro per l'elezione dei segretari e delle assemblee regionali approvato dalla direzione nazionale il 16 gennaio 2014 e le delibere della Commissione nazionale e della Commissione regionale.
2. In caso di approvazione di un regolamento quadro nazionale successivamente all'approvazione del presente, la Direzione Regionale con l'approvazione di questo regolamento da mandato alla Commissione Regionale del congresso di apportare le necessarie correzioni od adeguamenti, sentita la Commissione Regionale di Garanzia, resi obbligatori per coordinare il regolamento regionale con quello nazionale.

Articolo 15

(congresso circoli, unioni comunali o coordinamenti territoriali non in carica o che hanno terminato il mandato)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dall'articolo 14 del Regolamento regolamento quadro nazionale i circoli, le unioni comunali ed i coordinamenti territoriali a) i cui Segretari e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato; b) i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica e dove l'assemblea abbia deliberato di procedere al rinnovo c) i cui organismi risultano commissariati.
2. Le modalità di svolgimento dei congressi di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento nazionale e svolte, preferibilmente, nei tempi previsti dall'articolo 4 comma 1-bis del presente regolamento.